

- (6) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto alla portata e all'impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che esse riguardano principalmente le autorità competenti.
- (7) L'ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>.
- (8) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1° giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Punti di contatto

1. Le autorità competenti designano punti di contatto ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503.
2. Le autorità competenti comunicano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i recapiti dei punti di contatto e la informano di eventuali modifiche di tali recapiti.
3. L'ESMA tiene un elenco aggiornato di tutti i punti di contatto designati conformemente al paragrafo 1, che aggiorna secondo le necessità, ad uso delle autorità competenti.

#### Articolo 2

##### Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1. Le autorità competenti presentano una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, utilizzando il formulario di cui all'allegato I.
2. Quando presentano una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, le autorità competenti richiedenti:
  - a) specificano le informazioni che vogliono ottenere dall'autorità competente interpellata;
  - b) specificano, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni richieste.
3. In caso di urgenza, le autorità competenti richiedenti possono presentare la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all'allegato I, a meno che l'autorità competente interpellata convenga altrimenti.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

